



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA PR FESR 2021 - 2027

Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici

Definizioni

“efficienza energetica”: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia (art 2 c.1 lett. b) D.Lgs. 115/08 e s.m.i.);

“miglioramento dell'efficienza energetica”: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici (art 2 c.1 lett. c) D.Lgs. 115/08 e s.m.i.);

“risparmio energetico”: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico (art 2 c.1 lett. d) D.Lgs. 115/08 e s.m.i.);

“consumo di energia primaria”: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici (art 2 c.1 lett. l-quaterdecies) D.Lgs. 192/05 e s.m.i.);

“energia primaria”: l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione (art 2 c.2 lett. h) D.Lgs. 102/14 e s.m.i.);

“consumo di energia finale”: tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse (art 2 c.2 lett. g) D.Lgs. 102/14 e s.m.i.);

“pompa di calore”: dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata (art 2 lett i) D.Lgs. 192/05 e s.m.i.);

“audit energetico o diagnosi energetica”: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati (art 2 c.2 lett. b-bis) D.Lgs. 102/14 e s.m.i.);

“edificio”: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti (art 2 lett a) D.Lgs. 192/05 e s.m.i.);

Il termine si riferisce ad un intero edificio (di norma individuato da un'unica particella catastale) o a plessi di edifici purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso.

“edificio di proprietà pubblica”: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti; (art 2 lett l-septies) Dlgs 192/05 e smi);

“edificio adibito ad uso pubblico”: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici (art 2 lett i-sexies) D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) (istituzionale, scolastico, sanitario, formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) per almeno l'80% del volume lordo climatizzato;

“edificio a energia quasi zero”: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del D.Lgs.192/05. , che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1.

Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ (art 2 lett l-octies) D.Lgs.192/05 e s.m.i) nonché edificio così come definito al punto 3.4 dell'Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti minimi);

“intervento”: uno tra quelli previsti dalla delibera n. 75 del 29/01/2024

“progetto”: realizzazione di uno o più interventi di differente tipologia tra quelli previsti dalla delibera n. 75 del 29/01/2024

“indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren)”: esprime il fabbisogno di energia primaria globale riferito all'unità di superficie utile espresso rispettivamente in kWh/m²anno (Allegato 2 p.21 D.Lgs.192/05 e s.m.i.) - ovvero relativo a tutti i servizi energetici presenti nell'edificio (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione artificiale e trasporto di persone e cose) -non rinnovabile;

“indice di prestazione energetica globale totale (Epgl,tot)”: esprime il fabbisogno di energia primaria globale riferito all'unità di superficie utile espresso rispettivamente in kWh/m²anno (Allegato 2 p.21 D.Lgs.192/05 e s.m.i.) – ovvero relativo a tutti i servizi energetici presenti nell'edificio (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione artificiale e trasporto di persone e cose) -non rinnovabile e rinnovabile;

“riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (REpgl,nren)”: differenza tra il fabbisogno annuo di energia primaria globale non rinnovabile, riferito all'unità di superficie utile, stato di fatto e stato di progetto (kWh/m²anno);

“volume lordo”: volume così come definito all'art.22 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R e s.m.i. ;

“volume lordo climatizzato”: volume lordo delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano;

“operazione PPP ”: si intende la stipula di contratti di partenariato pubblico privato (PPP) così come definite all'art.2, punto 15, del Reg. (UE) 2021/1060, ovvero operazioni attuate tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità di un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe.

L'operazione PPP dovrà prevedere, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.36/2023, la stipula di contratti di PPP nella forma di Contratto di Rendimento Energetico o Contratto di prestazione energetica (EPC) come definito dall'art. 2, comma n) del D. Lgs. 4 luglio

2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

“contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)”: accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari (art 2 c. 2 lett. n) D.Lgs.102/2014 e s.m.i.)